

## ALLEGATO B

### SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, dell'anno \_\_\_\_\_, presso la sede dell'Amministrazione,

TRA

la "COMUNITA' MONTANA DEL TURANO – ZONA VIII", con sede in ROCCA SINIBALDA (RI), PIAZZA DELLA VITTORIA 5, codice fiscale: 80007570577; in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (RI) il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede dell'Ente, codice fiscale: \_\_\_\_\_, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile Finanziario della Comunità Montana del Turano, tale nominato con Deliberazione/Decreto n. \_\_\_ del giorno 8 febbraio 2024, ed autorizzato al presente atto in virtù di Determinazione/Decreto/Deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_ della Comunità Montana del Turano – Zona VIII (successivamente denominata Concedente);

E

l'Associazione \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal sig/sig.ra \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della predetta Associazione (successivamente denominato Concessionario);

### PREMESSO CHE

- con Determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_ è stata indetta la procedura per l'affidamento in concessione dell'area verde attrezzata di proprietà della Comunità Montana del Turano – Zona VIII sita nel Comune di Rocca Sinibalda (RI), Località Valleverde, individuata al NCEU del Comune di Rocca Sinibalda (RI), Località Valleverde al foglio n° 27, particelle n. 48-49-88-89.
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata dell'istruttoria delle domande e della redazione della graduatoria;
- a seguito della verifica positiva dei requisiti indicati nell'Avviso pubblico, con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto all'aggiudicazione della gestione dell'area alla \_\_\_\_\_.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. La Comunità Montana del Turano - Zona VIII affida la concessione dell'area di sua proprietà, sita nel Comune di Rocca Sinibalda (RI), Località Valleverde, individuata al NCEU del Comune di Rocca Sinibalda (RI), Località Valleverde al foglio n° 27, particelle n. 48-49-88-89.. al Concessionario....., rappresentato da....., con sede in..... p.iva/CF.....
2. La concessione è effettuata dal Concessionario e accettata dal Concessionario con oneri a proprio carico, alle condizioni stabilite nell'Avviso pubblico e nel presente atto.
3. La concessione prevede l'esecuzione integrale di tutto quanto indicato nel progetto di gestione presentato dal Concessionario in sede di gara.

## Articolo 2 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è di 10 anni e decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. Non è ammesso per nessun motivo il tacito rinnovo alla scadenza. Al termine della concessione, nessuna indennità e nessun titolo sarà dovuta dalla Comunità Montana del Turano - Zona VIII all'aggiudicatario uscente. La durata della concessione, può essere prolungata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Concessionario, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di locazione agli stessi prezzi, patti e condizioni.

## Articolo 3 – Canone di concessione

1. Il canone annuo di concessione è quello determinato nella proposta economica definita in sede di gara per un importo di \_\_\_\_\_.
2. Il canone deve essere versato in due rate semestrali, mediante pagamento di apposito MAV emesso dal Concessionario.
3. Al fine di favorire l'avvio delle attività previste dalla concessione, stante lo stato di inagibilità delle aree da concedere, la decorrenza del pagamento dei canoni di concessione avverrà dal momento in cui l'area sia stata resa pienamente fruibile e la concessione esercitata senza impedimenti. Resta inteso che, con la sottoscrizione della concessione, il concessionario assumerà fin da subito tutti gli altri obblighi ivi previsti sostenendo tutti i conseguenti oneri.

## Articolo 4 – Principi generali per la gestione dell'area

1. L'area è destinata alla libera fruizione del pubblico e allo svolgimento di attività turistico ricreativa, sportiva e attività ludico-motoria-ricreativa, così come stabilito all'art. 2 dell'Avviso.
2. Per valorizzare l'area anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso.

3. La gestione non può essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal Concessionario proprietario con idoneo provvedimento scritto.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.
5. Il Concessionario potrà svolgere all'interno dell'area in concessione attività, anche commerciali, compatibili con la destinazione urbanistica, il pregio paesistico e nel rispetto dei regolamenti di igiene e pulizia urbana, acquisendo direttamente ogni autorizzazione, nulla osta e assenso da parte degli Enti deputati al controllo ed alla tutela del territorio.

## Articolo 5 - Procedura di consegna e di riconsegna dell'area

Il Concessionario assume la gestione dell'area oggetto di affidamento nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, come risulta da sopralluogo effettuato in fase di gara, e quindi perfettamente noto al Concessionario, sia dal punto di vista strutturale, sia in ordine alle certificazioni, licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso in genere in essere.

La consegna dell'area avviene tramite apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dal quale deve risultare lo stato dello stesso l'inventario di eventuali attrezzature e arredi, se presenti, nonché delle principali componenti impiantistiche di cui sarà responsabile il Concessionario.

Il verbale di consistenza dell'area deve essere aggiornato in caso di effettuazione di interventi, lavori e/o modifiche.

Alla riconsegna dell'area, che deve essere lasciato libero da attrezzature e cose del Concessionario, deve essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Al termine della concessione, inoltre, l'area le attrezzature ed i manufatti legittimamente ivi realizzati saranno restituiti alla Comunità Montana del Turano – Zona VIII proprietaria, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità. Qualora fossero riscontrati danni all'area e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 17.

Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o venissero rimossi dall'area, in modo che sia sempre assicurata la piena fruibilità dell'area.

Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente contratto.

## Articolo 6 - Attività e oneri a carico del Concessionario

1. Il Concedente consegna al Concessionario l'area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Il Concessionario è tenuto a realizzare le opere e le strutture secondo il progetto e con i tempi previsti dal cronoprogramma presentati in sede di gara e con le modalità indicate dal successivo art. 7.
3. Il Concessionario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla presente

convenzione, dall'Avviso pubblico e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Il Concessionario deve applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

In particolare, oltre a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento dell'area affidata e ad assumere tutti gli oneri stabiliti dal presente contratto e gli oneri economici derivanti dalla gestione, il Concessionario è tenuto:

- a) alla gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza dell'area e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza. A tal fine il Concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Concessionario da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- b) alla manutenzione ordinaria dell'area nel suo complesso, comprese le relative pertinenze, delle attrezzature e degli impianti tecnici costituenti l'area oggetto di; relativamente alla cura, alla conduzione e alla gestione dell'area verde sono considerati interventi di manutenzione ordinaria il taglio dell'erba o la potatura degli arbusti e delle siepi e, più in generale, tutti quegli interventi da svolgersi senza il necessario impiego di attrezzature di sollevamento e di ditte specializzate;
- c) all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'area, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia;
- d) all'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'area per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- e) al rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Concessionario;
- f) ad utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;
- g) ad adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria;
- h) a rispondere integralmente dell'operato del personale assunto e di eventuale personale volontario, o comunque utilizzato nelle attività, mentre il Concessionario Concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- i) a farsi carico del controllo periodico di tutti gli impianti secondo la normativa vigente;

- j) agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la tassa per i rifiuti;
- k) al pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, acqua, gas di pertinenza dell'area, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, se intestati al Concessionario, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. I contatori o dispositivi di misurazione devono essere resi accessibili in ogni momento per le verifiche o i controlli da parte del Concessionario;
- l) all'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'area che dell'attività;
- m) all'obbligo di dotare l'area di un defibrillatore conforme alle prescrizioni della Legge Regionale 9 ottobre 2015 n. 68 e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo;
- n) alla corresponsione del canone come indicato nel precedente art. 4);
- o) alla gestione e manutenzione degli impianti tecnici, sia quella programmata che quella riparativa, affidandola a ditte qualificate, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Concessionario;

5. Il Concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Concedente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla concessione.

## Articolo 7 – Lavori e nuove opere presentati in sede di gara e nel corso del periodo di concessione

1. Il Concessionario è tenuto ad eseguire gli interventi di valorizzazione, di miglioramento dotazionale dell'area, di servizi aggiuntivi e ulteriori strutture presentati in sede di gara.
2. La realizzazione delle opere è eseguita a totale cura e spese del Concessionario, previa presentazione agli uffici competenti, del relativo progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, corredato di cronoprogramma dettagliato, redatto da un tecnico abilitato. Tale progetto deve costituire dettaglio di quello presentato in sede di gara.
3. Per gli ulteriori lavori di miglioria, di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione non compresi nel progetto di cui al comma precedente, il Concessionario è tenuto a presentare richiesta al Concessionario, con le medesime modalità, prescrizioni e condizioni ivi previste.
4. Il progetto esecutivo dell'intervento proposto, finalizzato all'attuazione di opere di miglioria, di adeguamento funzionale, o di riqualificazione deve essere preventivamente autorizzato dal Concedente, che può richiedere al Concessionario le modifiche opportune, anche richieste da altri enti, se competenti nel procedimento.
5. I lavori devono essere realizzati da imprese in possesso delle qualificazioni previste per i soggetti esecutori di lavori pubblici.
6. Gli oneri di progettazione, direzione lavori, certificazioni finali e accatastamento del bene sono a totale carico del Concessionario.
7. I lavori devono essere realizzati nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma presentato in sede di gara. Il cronoprogramma può essere modificato previa approvazione formale da parte del

Concedente.

8. Il collaudo delle opere eseguite verrà effettuato dal Concessionario che dovrà comunicare al Concedente, oltre all'inizio dei lavori, anche la fine degli stessi. Il collaudo sarà eseguito entro 3 mesi dalla comunicazione del Concessionario.
9. Il Concessionario ha l'obbligo, a sua cura e spese, di adeguare la scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere.
10. Tutte le opere, gli interventi, le migliorie, realizzate sulla base della presente concessione saranno di proprietà del Concessionario di Gavorrano successivamente al collaudo delle stesse.

## Articolo 8 - Modalità gestionali e di utilizzo dell'area

1. La gestione dell'area, oltre a quanto disposto dal presente contratto, è regolata da quanto proposto nel progetto di gestione presentato in sede di gara.
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Concessionario che ne determina anche la decorrenza.
3. Il Concessionario si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente l'area, con congruo avviso anticipato, e in accordo con il soggetto gestore, per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o dallo stesso patrocinate.

## Articolo 9 - Locali e attrezzature

1. L'area oggetto della concessione e i relativi impianti/attrezzature devono essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà, e fatti salvi tutti gli interventi e lavori effettuati, che rimarranno di proprietà del Concessionario Concedente.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere in perfetto stato l'area, ivi comprese le aree di pertinenza dello stesso, libero da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, escluse quelle strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.
3. Le attrezzature, gli arredi e l'area verde annessa all'area devono essere tenuti in perfetto stato di pulizia. È fatto obbligo al Concessionario di rimuovere prontamente rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature dismesse e materiali di risulta delle attività.
4. I locali consegnati non potranno essere destinati ad usi diversi da quello cui sono destinati, e il Concessionario non potrà variarne la destinazione, se non previamente autorizzati dal Concedente.
5. Le attrezzature e gli arredi eventualmente acquistati a spese del Concessionario devono essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

## Articolo 10 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria anche quelli riguardanti l'area verde come il taglio dell'erba o la potatura degli arbusti e delle siepi e, più in generale, tutti quegli interventi da svolgersi senza il necessario impiego di attrezzature di sollevamento e di ditte specializzate.

2. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria, che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, che sono necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'area, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso e degli impianti tecnici, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
3. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il Concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli concernenti la realizzazione di opere e modifiche alle stesse, la realizzazione e l'integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici laddove possibili. Relativamente alla cura, alla conduzione e alla gestione dell'area sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli concernenti l'abbattimento di alberi e la potatura di precisione o di sicurezza di piante di grandi dimensioni, anche a seguito di eventi naturali o climatici.
5. Il Concessionario dovrà provvedere alla richiesta di autorizzazione/comunicazione degli interventi di manutenzione straordinaria alle Autorità competenti.
6. Nel caso di interventi non previsti nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, il Concessionario dovrà comunque richiedere il nulla osta preventivo alla Comunità Montana del Turano - Zona VIII che dovrà valutarne la coerenza con le finalità della concessione.
7. L'esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del concessionario o di chi ha titolo alla loro esecuzione sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto i profili igienico sanitari e di prevenzione incendi e di sicurezza.

#### Articolo 11– Pubblicità all'interno dell'area e sponsorizzazioni

1. Il Concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell'area nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare del Comune di ROCCA SINIBALDA (RI).
2. Il Concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.
3. È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa e qualsiasi forma di pubblicità collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico.

#### Articolo 12 - Sorveglianza sull'area e sulle attività

1. Il Concessionario deve osservare, far osservare e vigilare costantemente affinché i fruitori e gli

addetti all'area rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.

2. Il Concessionario ha la facoltà di allontanare dall'area i soggetti che non rispettino in tutto o in parte i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso stabilite o che tengano un comportamento non consono.

### Articolo 13 - Vicende soggettive del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concessionario Concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale, nonché ogni cessione o atto di trasformazione (ivi comprese le fusioni e le scissioni). Tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Concedente entro 15 giorni dalla variazione.
2. Nel caso in cui dalla variazione emerga il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, il Concedente può opporsi, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 1, al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi del contratto, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti all'art 10 dell'Avviso relativo alla procedura di gara per la concessione. Il Concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al Concessionario Concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

### Articolo 14 - Controlli

3. Il Concedente si riserva la facoltà di procedere senza obbligo di preavviso alcuno, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche mediante sopralluogo presso l'area, in ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dal presente contratto.
4. Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Concessionario la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso all'area e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito.

### Articolo 15 - Divieto di sub-concessione

1. E' fatto divieto alla Società di sub-concedere il bene a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali per la gestione dell'area e consentite nell'Avviso di gara.
2. Resta salva la facoltà per il Concessionario di sottoscrivere contratti di appalto per l'esecuzione di lavori e servizi strumentali all'esercizio della concessione stessa, dandone comunicazione preventiva all'Amministrazione concedente. In tal caso, ferma restando la responsabilità solidale del concessionario, tutti gli obblighi posti a suo carico nei confronti dell'Amministrazione concedente si intenderanno assunti anche da prestatori del servizio da questo regolarmente contrattualizzati.

## Articolo 16 - Cauzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per l'affidamento della gestione dell'area, e meglio chiarito all'art. 8 dell'Avviso, il Concessionario ha stipulato:
  - a) una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, (alternativamente l'attestazione del versamento di un deposito cauzionale) pari al 10% del canone offerto per il numero degli anni di concessione, a garanzia degli impegni assunti, ovvero € .....
  - b) una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, pari al 20% dell'investimento proposto in sede di gara che sarà svincolata al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato dall'Ufficio Tecnico del Concessionario di Gavorrano;
2. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario, sarà disposto l'incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere utilizzata dal Concessionario in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario.
3. In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrarla.

## Articolo 17 – Responsabilità e garanzie assicurative

1. La gestione dell'area in ogni sua parte, comprese quelle realizzate dal Concessionario, si intende esercitata a completo rischio e pericolo del Concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il Concessionario risponde, nei confronti del Concessionario, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del Concessionario, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal Concessionario e/o da terzi.
3. Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.
4. Il Concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione ed è fatto obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze a tal fine necessari.
5. Il Concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

6. Il massimale unico minimo di garanzia per sinistro e per anno assicurativo deve essere non inferiore a € 1.500.000,00, per ciascuna polizza.
7. Il Concessionario ha stipulato e prodotto altresì, a copertura dell'area concesso, una polizza assicurativa contro incendi comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta", con un massimale non inferiore ad € 250.000,00.
8. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario.
9. Il testo delle polizze è stato sottoposto al preventivo assenso del Concessionario prima della loro sottoscrizione.
10. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il Concessionario si obbliga a fornire copia, al Concessionario Concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali con cadenza annuale.

## Articolo 18 - Revoca e recesso della concessione

1. Il Concessionario avrà facoltà di revocare la concessione dell'area nei seguenti casi:
  - a) mancata o difforme realizzazione dei lavori e delle strutture previste dai progetti presentati in sede di gara;
  - b) grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al Concessionario da parte del Concessionario di Gavorrano;
  - c) estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fidejussioni/polizze previste dalla presente convenzione;
  - d) mancato pagamento del canone, previa formale diffida ad adempiere intimata al Concessionario da parte del Concessionario.
2. In corrispondenza della revoca, il Concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché e le opere di miglioria apportate all'area rimangono di proprietà del Concessionario.
3. Il Concessionario comunicherà a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata al Concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra, concedendo allo stesso un congruo termine non inferiore a 30 gg. per sanare e/o adempiere e, in caso di adempimento da parte del Concessionario nel termine concesso, la revoca non sarà disposta.
4. È data facoltà al Concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione con l'obbligo di preavviso di mesi sei dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al Concedente, ma il Concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Concessionario.
5. Essendo i beni concessi appartenenti al patrimonio indisponibile, resta ferma ed impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere, in qualunque momento, alla revoca e/o al recesso per autotutela della concessione amministrativa, sia per inadempienze e colpa del

concessionario che per sopraggiunti motivi di pubblico interesse che rendano opportuna la cessazione del rapporto concessorio. In quest'ultimo caso, saranno dovuti al concessionario il rimborso delle spese sostenute per gli investimenti già effettuati e non ancora ammortizzati documentati oltre che una quota parte, pari al 20% dei ricavi ordinari desumibili dal precedente esercizio per la durata residua della concessione, con esclusione di ogni altra compensazione per l'avviamento stante la non applicabilità alla concessione amministrativa della legislazione in materia di locazioni commerciali.

### Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
  - a) scioglimento, cessazione dell'associazione/società Concessionaria;
  - b) perdita dei requisiti di ordine generale;
  - c) cessione o sub concessione della convenzione;
  - d) frode o malafede nell'esecuzione della convenzione.

### Articolo 20 - Domicilio

1. Il Concessionario dichiara di eleggere il domicilio presso l'area affidato in concessione, presso il quale il Concessionario Concedente può effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al rapporto concessorio.

### Articolo 21 - Dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento è il Concessionario, con sede in Piazza della Vittoria n. \_\_, 02026 Rocca Sinibalda in persona del .... in carica.
2. Il Concessionario raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la concessione dell'area sportivo.

### Articolo 22 – Disposizioni generali e finali

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 8 del D.P.R. 26 aprile 1986 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n° 955.
2. E' individuato il Foro di Rieti quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL CONCEDENTE

---

PER IL CONCESSIONARIO

---